

**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**(Prov. PESCARA)**

**Regolamento per la disciplina**  
**della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

(art. 1, comma 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – aggiornato  
al Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116  
e alla Deliberazione ARERA 15/2022 del 18 gennaio 2022)

**approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2022**

## Art. 17

### **ALTRE AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER ESERCENTI NUOVE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, ARTIGIANALI E/O COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO E IN CONTRADA VILLA CIPRESSI**

Vengono riconosciute le seguenti agevolazioni a favore di esercenti nuove attività professionali, artigianali e/o commerciali presso immobili, diversi dall'abitazione principale, siti nel centro storico e in contrada Villa Cipressi:

- Per le unità immobiliari di categoria **C1, C3 e A10** del foglio catastale 25 e 33 se locate, concesse in comodato gratuito o utilizzate dal proprietario e/o parenti e affini di primo grado per l'avvio di nuove attività professionali, artigianali e commerciali, la tariffa è ridotta del 50% per un periodo di **cinque** anni o per l'effettivo esercizio di tali attività per tempi inferiori.

La riduzione sopra indicata è aumentata al 90% (novanta per cento) in caso si tratti di nuove attività riferite a:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività di lavanderia-tintoria (attività di servizi destinati al pubblico di: lavaggio, pulitura a secco, stiratura ecc. di qualsiasi tipo di abbigliamento e di articoli tessili, a macchina, a mano o mediante macchine self service);
- laboratori sartoriali aperti al pubblico;
- strutture ricettive: agriturismi, b&b, affittacamere, case vacanze;
- negozi di barbieri e parrucchieri;
- laboratori di riparazione e fabbricazione di scarpe.

Per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Città Sant'Angelo, contestualmente all'attivazione dell'utenza TARI, il contratto di locazione o comodato registrato e un'autocertificazione dalla quale risulta l'inizio delle attività nello stesso immobile. In caso di utilizzo diretto da parte del proprietario o di parenti e affini sarà sufficiente l'autocertificazione.

- Per le unità immobiliari di categoria **C e A10** del foglio catastale 25 e 33 se locate, concesse in comodato gratuito o utilizzate dal proprietario e/o parenti e affini di primo grado come laboratorio di produzione artistica e/o esposizione d'arte, la tariffa è ridotta del **90% per cinque anni** o per l'effettivo esercizio di tali attività per tempi inferiori.

Per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Città Sant'Angelo, contestualmente all'attivazione dell'utenza TARI, il contratto di locazione o comodato registrato e un'autocertificazione dalla quale risulta l'inizio delle attività nello stesso immobile. In caso di utilizzo diretto da parte del proprietario o di parenti e affini sarà sufficiente l'autocertificazione.

## Art. 18

### **ULTERIORI RIDUZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSPESE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19**

Per l'anno in corso e successivi, l'agevolazione per le utenze non domestiche, a causa della sospensione dell'attività economica per l'emergenza COVID-19, sarà applicata solo ed esclusivamente se prevista dalla normativa nazionale di riferimento.

## Art. 19

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

## Art. 24

### ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI UTENZE DOMESTICHE

(Art. 1 – comma 660 – L. 147/2013)

1. Ai contribuenti delle utenze domestiche che facciano utilizzo della compostiera **nelle modalità disciplinate dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 26.02.2015**, esecutiva, è applicata la riduzione quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile.  
L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno e l'agevolazione avrà decorrenza a partire dall'anno solare della presentazione della stessa.  
Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio.
2. È prevista la riduzione del 50% della tariffa per le famiglie che trasferiscano dall'anno 2023, la propria residenza nel Centro Storico (foglio catastale n. 25) o in Località Villa Cipressi (foglio catastale n. 33). La riduzione avrà durata **quinquennale** ed è applicata con decorrenza dal giorno di inizio residenza come risultante all'Anagrafe Comunale.
3. È prevista la riduzione del 10% della sola quota variabile della tariffa per ogni componente che per motivi di studio, dimora fuori Comune.  
Per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà allegare all'istanza il contratto di locazione o comodato registrato e un'autocertificazione dalla quale risulta l'iscrizione alla scuola o facoltà universitaria e che attestino il periodo per il quale si ha diritto alla presente riduzione.
4. È prevista la riduzione del 15% della sola quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ove risiedono persone diversamente abili certificati dalla **L.104/92, art.3 comma 3, ed il cui reddito ISEE**, documentato da attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, **non superi gli € 12.000,00**.  
Detta riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'interessato e si rinnova anno per anno previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, dell'attestazione ISEE che confermi il perdurare delle suddette condizioni.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Le riduzioni o agevolazioni, **di cui al presente articolo, sono cumulabili tra loro e applicabili agli importi già ridotti a seguito delle riduzioni di cui al precedente art. 23, fino a un massimo del 65% dell'imposta dovuta.**

## Art. 25

### TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.